SEGRETERIA NAZIONALE
Roma, 7/01/2010

Donne del Gruppo F.S. …
pensione di vecchiaia a 60 anni!

Salvaguardato il diritto dell'accesso ai trattamenti pensionistici di vecchiaia al compimento dei 60 anni per le lavoratrici iscritte al Fondo Pensione F.S. I chiarimenti dell'INPS.

Con il messaggio sotto riportato, che riprende una risposta data dal Ministero del lavoro a seguito di uno specifico quesito, l'INPS ha sgombrato ogni equivoco circa l'inapplicabilità, alle donne lavoratrici iscritte al Fondo Pensione Speciale F.S., *nel quale com'è noto sono in vigore le normative previdenziali pubblicistiche riconducibili al T.U. 1092/73*, dell'art. 22-ter, comma 1, del D.L. n. 78/2009, convertito con modificazioni con la legge n. 102/2009, con il quale il Governo ha disposto**, a decorrere da gennaio 2010**, il graduale incremento del requisito dell'età anagrafica per l'accesso al pensionamento di vecchiaia delle lavoratrici iscritte alle forme esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti.

Per effetto di questo provvedimento com'è noto a decorrere dal primo gennaio 2010, per le lavoratrici iscritte alle forme esclusive dell'Assicurazione generale obbligatoria, sono stati introdotti nuovi requisiti anagrafici per la maturazione del diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia. In particolare per l'anno 2010, la legge ha previsto il requisito anagrafico di 61 anni per accedere al pensionamento di vecchiaia. Tale limite viene incrementato **di un anno per ogni biennio sino al raggiungimento dell'età di 65 anni,** per come riportato nella tabella seguente:

Anno	Età anagrafica
2010	61
2012	62
2014	63
2016	64
2018 e oltre	65

L'equivoco che questa progressiva potesse trovare applicazione anche per i dipendenti di sesso femminile iscritte al Fondo pensione F.,S. era nato perché su molti organi d'informazione è stato riportato che solo per il personale femminile delle forze armate, compresa l'Arma dei Carabinieri, del Corpo della Guardia di Finanza, delle Forze di polizia ad ordinamento civile e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, il limite di età rimane fissato al compimento di 60 anni, **senza menzione alcuna quindi per le lavoratrici iscritte al Fondo Pensione Speciale F.S.** tanto da far diventare necessario un chiarimento ufficiale da parte del Ministero del Lavoro, ripreso nel Messaggio INPS **N. 030289 del 30/12/2009**, del quale opportunamente divulghiamo i contenuti:

Oggetto: applicazione dell'art. 22-ter, comma 1, del D.L. n. 78/2009, convertito con modificazioni in legge con la legge n 102/2009, nei confronti delle lavoratrici iscritte al Fondo speciale Ferrovie dello Stato.

AI DIRETTORI REGIONALI
AI DIRETTORI PROVINCIALI E SUBPROVINCIALI
AI DIRETTORI DELLE AGENZIE

Oggetto: applicazione dell'art. 22-ter, comma 1, del D.L. n. 78/2009, convertito con modificazioni in legge con la legge n 102/2009, nei confronti delle lavoratrici iscritte al Fondo speciale Ferrovie dello Stato.

Sono pervenute, da parte di alcune sedi periferiche, numerose richieste di chiarimenti in merito all'applicabilità, nei confronti delle iscritte al Fondo FS, dell'art. 22-ter, comma 1, del D.L. 1/7/2009, n. 78, convertito con modificazioni in legge con la legge 3 agosto n. 2009, n. 102, il quale dispone, a decorrere dal 1/1/2010, il graduale incremento del requisito dell'età anagrafica per l'accesso al pensionamento di vecchiaia delle lavoratrici iscritte alle forme esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti.

Al riguardo, si fa presente che a seguito di apposito quesito posto da questa Direzione, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione Generale per le Politiche Previdenziali - ha precisato, tra l'altro, che la norma in esame, *""costituendo, come peraltro precisato nella sua formulazione, attuazione della sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 13 novembre 2008 (causa C/46/07) occorre, ai fini che qui interessano, tener conto dell'ambito di operatività di quest'ultima.*
La menzionata sentenza, come è noto, circoscrive la platea dei destinatari alle sole dipendenti delle pubbliche amministrazioni iscritte all'INPDAP sull'assunto che le gestioni previdenziali dei dipendenti pubblici presso il predetto Istituto costituiscono un regime pensionistico professionale "in ragione delle caratteristiche peculiari che disciplinano il loro rapporto di lavoro con lo Stato, con altri enti o datori di lavoro pubblici".
Condizioni queste non rinvenibili nella fattispecie in esame trattandosi di lavoratrici che intrattengono con la parte datoriale, per effetto dei processi di privatizzazione della stessa, rapporti di lavoro di natura privatistica e la cui tutela previdenziale è stata demandata dall'art. 43 della legge n. 488 del 1999 al Fondo in oggetto, istituito presso codesto Istituto"".

Tutto ciò premesso, si conferma che l'art. 22-ter, comma 1, del D.L. n. 78/2009, convertito con modificazioni in legge con la legge n. 102/2009, non trova applicazione nei confronti delle lavoratrici iscritte al Fondo speciale FS, le quali, come disposto dall'art. 2, comma 21, della legge n. 335/1995, continuano a conseguire a domanda, e purché abbiano raggiunto il limite di servizio previsto per il proprio profilo professionale, la pensione di vecchiaia dal compimento del 60° anno di età in poi.

Il direttore centrale

Conseguentemente alla mancata previsione delle norme di legge succitate per le dipendenti iscritte al Fondo Pensione Speciale F.S., continua quindi a trovare applicazione, per le lavoratrici appartenenti ai profili professionali **del Personale di Macchina, del Personale di scorta treni, del Personale Navigante, degli Operatori della Circolazione,** anche il requisito di accesso alla quiescenza di vecchiaia al compimento **dei 58 anni d'età, con il possesso di almeno 25 anni** di contributi previdenziali

La Segreteria Nazionale FAST FerroVie

FEDERAZIONE AUTONOMA dei SINDACATI dei TRASPORTI – FERRO VIE
Via Prenestina n°170 – 00176 – ROMA
Tel. 06 89535974 - 06 89535975 - Fax. 06 89535976
E-Mail sn@fastferrovie.it